

AFFIDAMENTO DEI FIGLI: “DIVISO” O “CONDIVISO”?

Da alcuni mesi è entrato nelle aule giudiziarie il concetto di affidamento condiviso dei figli. È la legge n. 54 del 2006 che dopo un travagliato iter parlamentare ha profondamente inciso sulla disciplina dell'affidamento dei figli coinvolti nella separazione dei genitori, siano essi uniti in matrimonio o conviventi more uxorio.

Prima del marzo 2006 lo scenario tipico era quello dell'affidamento esclusivo dei figli ad un solo genitore, che in percentuale altissima risultava essere la madre. Il legislatore del 2006, lanciando una sfida alla nostra società e con un'operazione di forza, ha capovolto i termini della questione affermando come regola generale quella dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori.

Ma che cosa significa affidamento condiviso? In realtà la legge non parla mai di affido condiviso ma, dopo aver enunciato al primo comma dell'art. 155 Cc che *“anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi”*, individua al secondo comma del citato articolo il mezzo per raggiungere il fine, stabilendo che il giudice che pronuncia la separazione *“valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori”*.

Il rischio di fraintendere i contenuti autentici della legge è molto alto e questi primi mesi di applicazione pratica hanno mostrato come sia facile cadere in tentazione e ritenersi autorizzati a perorare modelli di affidamento che letteralmente dividono il figlio a metà.

Si condivide la genitorialità intesa innanzi tutto come responsabilità di cura, di educazione, di istruzione, di formazione della personalità del figlio, e la condivisione certo non presuppone che il figlio venga sottoposto ad alternanze massacranti fra l'abitazione materna e quella paterna, con disagi e stress tutt'altro che consoni al suo benessere ed al suo bisogno di tranquillità.

I tempi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore, se è vero che debbono essere modulati in modo da garantire al figlio il diritto a conservare rapporti significativi e continui con entrambe le figure genitoriali, è altrettanto vero che non potranno essere fissati avendo come unico obiettivo il raggiungimento di una metà quasi salomonica, per sfuggire così all'assegno di mantenimento o per non lasciare la casa coniugale.

Se è nel diritto dei figli vedersi garantita la compresenza dei genitori anche dopo che è intervenuta la separazione, non può dimenticarsi che i figli continuano ad avere diritto ad una stabilità, anche abitativa ed ambientale che solo un programma di affidamento rispettoso di queste esigenze può essere ritenuto adeguato all'interesse della prole.

Avv. Paola Carrera – componente direttivo AIAF Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia

Articolo pubblicato su "Il Canavese" del 23 febbraio 2007